

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trattamento tributario del servizio di monitoraggio del “dark web”

di Gennaro Napolitano

L’Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 77/E/2019](#), rispondendo a un’istanza di interpello, ha fornito **chiarimenti interpretativi** sul corretto **trattamento fiscale** cui sottoporre il servizio di **monitoraggio del “dark web”**.

In particolare, nel quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione, l’istante ha precisato di essere una società che offre in Italia tale servizio avvalendosi di un’apposita piattaforma. Il **“dark-web monitoring”** consente all’utilizzatore di ricevere istruzioni per caricare sulla piattaforma le tipologie di **dati** che vuole siano sottoposte a controllo (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, casella *e-mail*). Dopo il caricamento dei dati, la società esegue la ricerca e, attraverso uno specifico **report**, informa il cliente se, tra quelli forniti, ci sono **dati scambiati** sul **“dark web”**.

Nell’istanza di interpello, peraltro, la società rappresenta l’intenzione di fornire lo stesso servizio anche **a favore dei propri dipendenti**. Pertanto, ognuno di loro, nel novero delle tipologie di controllo previste, potrà **monitorare** sia **informazioni aziendali** (tra le altre, *e-mail* aziendale e numero di *badge*) sia **informazioni personali** (come, ad esempio, il numero della carta di identità o del passaporto).

Ciò posto, la società, in qualità di sostituto di imposta, si rivolge all’Agenzia delle entrate per avere chiarimenti sul corretto **trattamento tributario** da riservare al servizio di **monitoraggio del “dark web”** offerto ai propri **dipendenti**. Dal canto suo, l’istante ritiene che tale servizio **non vada tassato** in capo ai dipendenti in quanto erogato **“nell’esclusivo interesse del datore di lavoro”**; di conseguenza, ritiene di **non dover applicare** la **ritenuta alla fonte** in materia di **redditi di lavoro dipendente**.

Nel formulare la risposta al quesito dell’istante l’Agenzia, in primo luogo, ricostruisce sinteticamente la disciplina del **reddito di lavoro dipendente**, richiamando, in particolare gli [articoli 49, comma 1, e 51, comma 1, Tuir](#), dalla cui lettura si ricava **“il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro”**. Ciò che, invece, **non concorre a formare il reddito** è espressamente indicato nei successivi commi dello stesso [articolo 51](#) (tra gli altri, i **contributi previdenziali e assistenziali** versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge e le **prestazioni di servizi di trasporto collettivo** alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti

servizi pubblici).

L'Agenzia delle entrate, inoltre, evidenzia che in più occasioni ha avuto modo di affermare il principio in base al quale “*non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore e le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro*” (cfr. [circolare n. 326/1997](#), paragrafo 2.1; [circolare n. 55/1999](#), paragrafo 2.2; [risoluzione n. 178/E/2003](#); [risoluzione n. 357/E/2007](#)).

Fatta questa premessa, l'Amministrazione finanziaria sottolinea come oramai gli **attacchi informatici** finalizzati ai **furti d'identità** e di **informazioni privilegiate** rappresentino eventi sempre più ricorrenti su *internet*. Essi, peraltro, “*potrebbero avere inevitabili e gravi ripercussioni sulle realtà aziendali*” nelle quali lavora chi ha subito il “furto”. A tal proposito, la risoluzione fa riferimento all'eventualità in cui il dipendente, dopo averle inviate, per promemoria, dal *personal computer* utilizzato a lavoro al proprio indirizzo personale di posta elettronica, subisca il **furto** delle **credenziali di accesso al profilo aziendale**. In tal caso, si delineerebbe il concreto pericolo di un **indebito e illegittimo accesso al sistema informatico dell'azienda** con evidenti pericoli per la sicurezza e l'integrità del sistema nel suo complesso.

In un contesto di questo tipo il **servizio di monitoraggio** del “*dark web*” che la società istante vuole mettere a disposizione anche dei propri **dipendenti** “*costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell'attività lavorativa dei dipendenti, al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all'utilizzo illecito delle informazioni sensibili*”.

Ne deriva, prosegue l'Agenzia, che il servizio “*risponde a un interesse prevalente della società (...) quale veicolo per minimizzare il rischio aziendale correlato all'uso fraudolento di informazioni sensibili*”. In questo caso, infatti, sussiste un'evidente **interdipendenza** tra la tutela del dipendente e quella dell'azienda.

Alla luce di tutte le osservazioni fatte, quindi, l'Agenzia conclude ritenendo che il **servizio di monitoraggio** dei dati offerto dalla società istante ai propri **dipendenti** **non sia fiscalmente rilevante** in capo a questi ultimi e che la stessa, in qualità di sostituto di imposta, **non sia tenuta** ad applicare le relative **ritenute** ai sensi dell'[articolo 23 D.P.R. 600/1973](#).

Seminario di specializzazione

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE: ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >